



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 26 DI DATA 19 Gennaio 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco) - "Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione". Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 110, in data 1 agosto 2019 (ns. prot. n. 483520) e perfezionata in data 7 agosto 2019 (ns. prot. n. 494612), relativa al *“Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione”* sito in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco), con particolare riferimento:

- 1) alla modifica dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Rovereto in data 17 ottobre 2016, prot. n. 55051, per al gestione di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, con in particolare:
 - a) aumento del quantitativo annuo massimo di veicoli fuori uso ed apparecchiature fuori uso da ricevere e trattare presso l'impianto dagli attuali 2000 ai 4000 veicoli/apparecchiature anno, di cui al massimo 300 tonn./anno (solo apparecchiature fuori uso) con codice CER 16.02.13* e/o 16.02.14;
 - b) inserimento tra i rifiuti in ingresso di rifiuti di apparecchiature fuori uso con componenti pericolose (muletti e simili) - codice CER 16.02.13* - da sottoporre alle operazioni di trattamento analoghe a quelle dei veicoli fuori uso per il recupero ed avvio ad impianti di smaltimento/recupero (operazioni R13, R12, D15) dei rifiuti e parti prodotte;
 - c) inserimento tra i rifiuti in ingresso di rifiuti di apparecchiature fuori uso senza componenti pericolose (muletti e simili) - codice CER 16.02.14 - da sottoporre ad operazioni di trattamento analoghe a quelle dei veicoli fuori uso per il recupero ed avvio ad impianti di smaltimento/recupero (operazioni R13, R12, D15) dei rifiuti e parti prodotte;
 - d) aggiornamento del Layout organizzativo dell'impianto;
- 2) al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Rovereto in data 3 ottobre 2016, prot. n. 55051, allo scarico di acque reflue domestiche in suolo previa depurazione in un impianto a sedimentazione meccanica in vasca di tipo Imhoff;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico alla modifica ed al rinnovo dei provvedimento sopra citati;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 14 agosto 2019 (ns. prot. n. 508305) e la contestuale richiesta al comune di Rovereto (TN) ed in subordine alla Novareti S.p.A. (Gestore rete) di comunicare, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

preso atto che il centro di rottamazione in oggetto è stato localizzato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1180 di data 8 luglio 2016, per il trattamento di 2.000 veicoli/anno;

vista la comunicazione di data 19 agosto 2019 (ns. prot. n. 509810) di motivi ostativi all'accoglimento integrale della domanda in quanto *“(...) da un primo esame della documentazione presentata e sentito per le vie brevi l'Ufficio per le valutazioni ambientali, le modifiche richieste riguardano principalmente l'aumento da 2.000 a 4.000 veicoli da trattare all'anno. Questa modifica non risulta compatibile con la localizzazione del centro di rottamazione in questione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1180*

del 8 luglio 2016. Pertanto, preventivamente all'istruttoria dell'istanza di AUT, è necessario procedere ad una nuova localizzazione puntuale del centro nel suddetto Piano, ai sensi dell'art. 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.)";

vista la nota di data 29 agosto 2019 (ns. prot. n. 535164 di data 2 settembre 2019) con la quale la Ditta relativamente all'aumento dei quantitativi di veicoli fuori uso richiesto (da 2.000 a 4.000 veicoli fuori uso/anno), comunica l'intenzione di procedere alla *"richiesta di una nuova localizzazione del centro nel Piano Provinciale di smaltimento rifiuti speciali"*;

vista la nota di data 23 agosto 2019 (ns. prot. n. 523933 di data 27 agosto 2019) con la quale la Novareti S.p.A. (Gestore rete) nel richiedere integrazioni alla documentazione presentata dalla Ditta in sede di AUT in quanto carente di dati previsti, allega copia dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili prot. n. 55051 di data 3 ottobre 2016 rilasciata dal Comune di Rovereto *"a scaricare separatamente le reflue domestiche da quelle acque bianche meteoriche provenienti da un capannone industriale e da una nuova tettoia da realizzarsi, insistenti sulle pp.ff. 770/2-770/5-768/4-769-742-1326 in C.C. Marco (...) e sulla p.f. 1254/1 in C.C. Marco (1.275 m² in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento) site in Via Varini a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff delle acque reflue domestiche (...)"*;

preso atto della richiesta presentata dalla Ditta in data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 595662 e prot. n. 595698), ai sensi degli artt. 66, 67 bis e 83 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.), di modifica della localizzazione esistente del citato centro di rottamazione per un incremento dei veicoli fuori uso da trattare e bonificare all'anno, passando dagli attuali 2.000 ai futuri 4.000 (pari a circa 4.000 ton/anno), di cui al massimo 300 ton/anno costituite da apparecchiature fuori uso tipo muletti e mezzi agricoli con codice CER 16.02.13* e/o CER 16.02.14. (le modifiche richieste non prevedono alcuna variazione dell'area già localizzata, né modifiche del capannone o delle tipologie di rifiuti prodotti o modalità di trattamento);

vista la nota di data 29 ottobre 2019 (ns. prot. n. 717141 di data 15 novembre 2019), con la quale il Comune di Rovereto in riferimento alla localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti (LOC-2019-01 - Progetto Centro di rottamazione F.I.R. Sas di F.I.R. Servizi S.r.l.) e con riferimento alla domanda di AUT presentata in data 27 settembre 2019 dalla ditta F.I.R. Sas di F.I.R. Servizi S.r.l., al fine di completare l'iter autorizzativo, *"(...) richiede la sospensione dei termini per consentire allo scrivente Ufficio la formalizzazione del parere da parte del Consiglio Comunale"*;

vista la delibera della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020 relativa:

- all'integrazione della *"(...) deliberazione n. 1180 di data 8 luglio 2016, concernente la localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti del centro di rottamazione di veicoli fuori uso della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l., ampliando la quantità annua di veicoli da trattare a 4.000 veicoli/anno (pari a 4000 ton/anno), di cui al massimo 300 ton/anno costituite da apparecchiature fuori uso tipo muletti e mezzi agricoli con codice CER 160213* e/o CER 160214"*;
- alla prescrizione *"(...) di demandare al Comune di Rovereto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del centro di rottamazione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la prescrizione di tenere i materiali adsorbenti, da utilizzare in caso di sversamenti accidentali nell'area esterna, in prossimità dell'ingresso del capannone, per evitare ritardi nell'intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche"*;

rilevato dalla suddetta delibera della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020 in particolare che:

- *"(...) per quanto riguarda la gestione delle acque interne all'area del centro, le integrazioni progettuali chiariscono che le acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno, comunque sotto tettoia, sono raccolte da n. 3 vasche a tenuta da 2,5 mc cad. e smaltite con ditta autorizzata. Le acque meteoriche delle coperture, nonché quelle dei piazzali previa depurazione con dissabbiatura e disoleatura, vengono smaltite a dispersione; mentre gli scarichi provenienti dai servizi igienici degli uffici, non essendoci la fognatura, recapitano in una fossa imhof presente*

all'interno del perimetro dell'impianto. Nell'area interna al capannone dedicata allo stoccaggio dei veicoli da bonificare non sono presenti vasche per la raccolta di olii e sostanze;

- poiché le acque dei piazzali esterni sono collettate verso i pozzi a dispersione è necessario che questi scarichi non siano classificabili come scarichi industriali. Pertanto deve essere posta grande attenzione per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge. Per questo motivo, le integrazioni progettuali chiariscono che il trasferimento dei veicoli da bonificare, dall'area esterna sotto tettoia all'area di trattamento all'interno del capannone, avverrà in assenza di precipitazioni, fermo restando la procedura di emergenza già attuata che prevede l'utilizzo di materiali adsorbenti in caso di eventuali sversamenti. A tal proposito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ritiene opportuno che i materiali adsorbenti siano posti in prossimità dell'ingresso del capannone, per evitare ritardi nell'intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche;*
- non si rilevano criticità in ordine agli ulteriori fattori ambientali in quanto la modifica interessa un'attività già esistente dove tutte le attività verranno svolte all'interno del capannone già realizzato, con un adeguato ricambio di aria. In esito all'istruttoria si evidenzia che le modifiche richieste del centro di rottamazione non incidono in modo significativo sul contesto urbanistico e ambientale rispetto alla situazione attuale, né si rilevano particolari problematiche di carattere ambientale. I pareri formulati dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate sono tutti favorevoli”;*

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla Ditta in data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124 di data 22 maggio 2020), così come integrata in data 28 maggio 2020, (ns. prot. n. 293211 di data 29 maggio 2020), relativa al “Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione” sito in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco), che sostituisce integralmente la domanda di AUT presentata dalla Ditta, in data 1 agosto 2019 (ns. prot. n. 483520), così come perfezionata in data 7 agosto 2019 (ns. prot. n. 494612); in quanto aggiornata secondo quanto previsto nella delibera della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 8 giugno 2020 (ns. prot. n. 306880) e la contestuale richiesta al comune di Rovereto (TN) ed in subordine alla Novareti S.p.A. (Gestore rete) di:

- comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;
- esprimersi, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, mediante nulla osta in relazione alle modifiche sostanziali (aumento delle tipologie e quantitativi di rifiuti gestibili presso il centro di rottamazione) ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT;

vista la nota pervenuta in data 6 agosto 2020 (ns. prot. n. 479668) con la quale la Ditta comunica “(...) che la tettoia di protezione dei mezzi da rottamare è stata ultimata”;

visto l'atto di assenso datato 9 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 549543 di data 10 settembre 2020) del Comune di Rovereto, in merito all'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

visto il nulla osta acustico datato 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020) del Comune di Rovereto, in merito materia di inquinamento acustico “(...) ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto di competenza, si esprime il proprio assenso in merito alle emissioni sonore derivanti dalle attività produttiva della ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. presso lo stabilimento in oggetto, così come definite dalle relazioni tecniche sopra richiamate”, rilasciato in particolare sulla base delle seguenti riferimenti:

1. “(...) deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 5 novembre 2013, che ha approvato il “Nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale”;
2. “(...) deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 5 novembre 2013 che ha approvato le modifiche al regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”;

visto l'atto di assenso datato 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020) del Comune di Rovereto, in merito al *"rilascio dell'autorizzazione, per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento F.I.R. S.A.S. SERVIZI S.R.L. identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco sita in Via Varini (...)"*, sulla base in particolare della seguenti considerazioni riportate nella premessa della medesima autorizzazione:

- dichiarazione riportata in allegato alla domanda di AUT, da cui si evince che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione poi rilasciata dal Comune di Rovereto con provvedimento prot. n. 55051 di data 3 ottobre 2016;
- regolarità degli approfondimenti istruttori e della relazione del presente atto a cura del responsabile del Servizio Idrico di Novareti S.p.A. di Rovereto;

vista la nota formulata dalla Ditta in data 30 ottobre 2020 (ns. prot. n. 681799 del data 2 novembre 2020) relativa alla richiesta modifica dell'atto di assenso sopra citato prot. n. 51964 del 9 settembre 2020 espresso dal Comune di Rovereto e di invio di documentazione integrativa;

vista la documentazione integrativa allegata alla richiesta di modifica dell'atto di assenso sopra citato prot. n. 51964 del 9 settembre 2020, con cui si chiedono in sintesi le seguenti modifiche:

- 1) correzione dell'indirizzo dell'indirizzo della sede operativa dell'impianto;
- 2) sostituzione della tavola di layout organizzativo di progetto con la *"Tav. U - Layout organizzativo impianto"* allegata alla medesima documentazione, contenente nel dettaglio l'individuazione dei settori di suddivisione del centro di rottamazione autoveicoli;
- 3) indicazione nella *"Tabella degli stoccaggi di rifiuti non pericolosi"* del numero di veicoli fuori uso (CER 160106) gestiti pari a 205 veicoli, in conformità a quanto indicato nella tabella denominata *"Deposito rifiuti non pericolosi prodotti dal centro di rottamazione"* contenuta nella tavola U sopra indicata;
- 4) integrazione della *"Tabella dei rifiuti prodotti"* con i seguenti ulteriori rifiuti prodotti occasionalmente dall'attività (es. batterie al litio, benzina, ecc...), a tal fine viene specificato che lo stoccaggio degli stessi avviene con le modalità previste dal deposito temporaneo;
- 5) eliminazione o sostituzione della prescrizione relativa alla tempistica di detenzione dei veicoli fuori uso *"in quanto nel provvedimento attuale sembra che il tempo massimo di detenzione di tutti i veicoli fuori uso presenti nell'impianto (anche quelli già bonificati CER 160106) debba essere di 180 giorni dalla data di conferimento, mentre i 180 giorni dovrebbero riguardare solo i VFU in attesa di bonifica (CER 160104* ed, eventualmente, CER 160213* e 160214)"*;

vista l'organizzazione delle aree del centro di rottamazione autoveicoli rappresentata nella sopra citata *"Tav. U - Layout organizzativo impianto"* revisione 30 ottobre 2020 (ns. prot. 681799 di data 2 novembre 2020) il quale risulta in sintesi così suddiviso:

- *"Area A" - Area di circa 500 mq ubicata all'esterno del capannone lungo il lato nord della proprietà, con stoccaggio di 50 veicoli da bonificare (rifiuti identificati con il CER 160104*). La pavimentazione dell'area è impermeabile e dotata di idonea pendenza per la raccolta di eventuali reflui in 3 vasche a tenuta da 2,5 mc ciascuna"*;
- *"Area A1" - Area ubicata all'interno del capannone nella porzione nord-est, con stoccaggio massimo di 35 veicoli da bonificare (rifiuti identificati con il CER 160104*)*;
- *"Area B" - settore di messa in sicurezza, trattamento e demolizione del veicolo fuori uso posta in zona centrale all'interno del capannone attrezzata con isole di bonifica, dotata di sistemi di aspirazione e stoccaggio liquidi e carburanti integrati. L'area di lavoro è munita di griglia di raccolta degli spanti e di tutti i dispositivi necessari per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, secondo i requisiti del D.Lgs.209/2003"*;
- *"Area C" - collocata nella porzione nord-ovest del capannone per lo stoccaggio dei veicoli (rifiuti identificati con CER 160106) già sottoposti a messa in sicurezza disposti su scaffali cantilever sia monofronte che bifronte a 4 livelli"*;
- *"Area C1" - collocata nella porzione nord-ovest del capannone per lo stoccaggio di veicoli già sottoposti a messa in sicurezza (rifiuti identificati con CER 160106), accatastati (sovrapposizione massima di 3 veicoli)"*;

- "Area D"- settore di deposito dei rifiuti pericolosi prodotti, ubicata vicino all'area di trattamento dei veicoli fuori uso ed organizzata in modo che al suo interno siano disposti contenitori metallici o plastici con caratteristiche di resistenza e tenuta idonee al contenimento dei rifiuti pericolosi prodotti nell'attività di autodemolizione;
- "Area E" e "Area E1" - settore di deposito dei rifiuti non pericolosi prodotti organizzate in modo che al loro interno siano disposti contenitori metallici o plastici con caratteristiche di resistenza e tenuta idonee al contenimento dei rifiuti non pericolosi prodotti nell'attività di autodemolizione";
- "Area F" -zona inertizzazione serbatoi gpl e metano, ubicata in prossimità del portale di ingresso lato ovest, dedicata alla messa in sicurezza del serbatoio dell'autoveicolo che consiste nell'eliminazione di ogni residuo di gas infiammabile";
- "Area M" - settore di stoccaggio delle apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, ubicata vicino all'area di trattamento dei veicoli fuori uso ed organizzata in modo che al suo interno siano disposti contenitori metallici o plastici con caratteristiche di resistenza e tenuta idonee al contenimento di apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (CER 160213*)";
- "Area N" - settore di stoccaggio delle apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi, ubicata vicino all'area di trattamento dei veicoli fuori uso ed organizzata in modo che al suo interno siano disposti contenitori metallici o plastici con caratteristiche di resistenza e tenuta idonee al contenimento di apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi (CER 160214)";

"Tutti i settori di stoccaggio dei rifiuti e le zone operative di bonifica hanno una pavimentazione impermeabile in calcestruzzo (...) Le modifiche, come evidente, non comportano la necessità di interventi edili sul capannone, garantiscono il mantenimento di una adeguata mobilità interna dei mezzi e non interessano l'organizzazione esterna dell'impianto";

vista la relazione tecnica pervenuta dalla Ditta in data 2 novembre 2020 (ns. prot. n. 681799), dalla quale in particolare risulta che:

- (...) l'area complessiva dell'impianto è pari a circa 7.390 mq, è perimetrata con recinzione in metallo;
- "le acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato sono raccolte e convogliate con apposite tubazioni collegate direttamente ai pozzi di dispersione;
- le acque di dilavamento dei piazzali sono raccolte dalle caditoie in ghisa collegate da apposite tubazioni in PVC di diametro 160 cm ai pozzi di dispersione (n° 4);
- in corrispondenza del settore A in cui vengono conferite le auto in ingresso da bonificare sono collocate tre vasche interrate della capacità 2,5 mc/ciascuna per la raccolta degli eventuali reflui e sversamenti accidentali. Il refluo prodotto viene gestito come rifiuto e smaltito tramite ditte autorizzate;
- le acque provenienti dalla area uffici, essendo la zona sprovvista di pubblica rete fognaria, sono convogliate con tubazioni separate ad una fossa Imhof";

visto il parere espresso dall'allora Servizio Autorizzazioni ambientali, Ufficio per le Valutazioni ambientali in data 8 marzo 2016 (ns. prot. n. 118283) il quale in merito al quesito formulato dalla Ditta in data 17 febbraio 2016 (ns. prot. n. 80038) in merito alla sottoponibilità alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo centro di rottamazione sito sulla p.ed. 639 e sulla p.f. 742 e 1254/1 parte, C.C. Marco, in loc. Varini di Marco, nel Comune di Rovereto, porta la seguente considerazione:

"La nuova area, di superficie complessiva di 7.450 mq e a nord dell'attuale stabilimento, è in parte di proprietà della ditta (p.ed. 639 e p.f. 742) e in parte in concessione da parte della PAT (p.f. 1254/1). (...). La nuova attività rientra nella tipologia di progetto 8.c) "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di Pero, autoveicoli e simili" dell'allegato IV, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede di sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA i progetti con superficie superiore a 1 ha. Da un controllo effettuato si è verificato che nell'area in esame non sussiste alcuno dei criteri definiti dal DM n. 52 del 30 marzo 2015 per la riduzione della soglia sopra riportata. Pertanto, essendo previsto il nuovo impianto su un'area inferiore ad 1 ha, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della l.p. n. 19/2013, si ritiene che esso non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA";

vista l'atto di assenso datato 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) del Comune di Rovereto, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, il **quale sostituisce integralmente** l'atto di assenso formulato dalla medesimo Comune in data 9 settembre 2020 prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 549543 di data 10 settembre 2020);

considerato che l'assenso datato 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) del Comune di Rovereto è stato rilasciato in particolare sulla base dei seguenti elementi e considerazioni istruttorie riportate nella premessa della medesima autorizzazione:

1. *"(...) la nota di perfezionamento presentata in data 28 maggio 2020 (prot. PAT 293211/2020);*
2. *"(...) nota di data 30 ottobre 2020 con la quale la ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. richiede la modifica dell'atto di assenso n° prot. 51964 di data 9 settembre 2020;*
3. *documentazione allegata alla domanda comprendente i seguenti elaborati:*
 - *relazione tecnica;*
 - *layout organizzativo impianto Tav. U (revisione 30 ottobre 2020);*
 - *documentazione amministrativa e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;*
 - *(...) garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata, di data 7 ottobre 2016 effettuata presso la Società Elba assicurazioni S.p.A. è correttamente effettuata come si evince da Polizza Fideiussoria n. 1000952045 agli atti;*
4. *(...) prescrizioni impartite nella sopra citata delibera della Giunta provinciale di data 30 aprile 2020 n. 532, di seguito riportate: "di demandare al Comune di Rovereto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del centro di rottamazione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la prescrizione di tenere i materiali adsorbenti, da utilizzare in caso di sversamenti accidentali nell'area esterna, in prossimità dell'ingresso del capannone, per evitare ritardi nell'intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche";*
5. *(...) D.Lgs 24.06.2003 n° 209 – attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettere a) e b) recanti testualmente:*
 - *«veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;*
 - *«veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche (...)"*;

vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2020 (ns. prot. n. 836587), con cui la Ditta comunica che *"(...) in riferimento al punto 2.1 lettera f bis) dell'allegato A del D.lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 119/2020, si comunica che, in data 10/12/2020, l'impianto di autodemolizione è stato dotato di adeguato sistema di pesatura per i veicoli in ingresso"*;

visto l'articolo 23, comma 7-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) il quale stabilisce che *"Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza (...)"*;

considerato che la Ditta ha presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti dal sopra citato articolo 23, comma 7-ter del T.U.L.P., potendo dunque continuare ad esercitare lo scarico anche oltre la

scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Rovereto allo scarico degli insediamenti civili prot. n. 55051 di data 3 ottobre 2016 rilasciata dal Comune di Rovereto, nelle more del rilascio del presente provvedimento di AUT, così come disposto dall'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, il quale stabilisce:

- al comma 2 che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;
- al comma 2-sexies che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”*;

visto l'art. 64, comma 3, del TULP il quale dispone che *“I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389”*;

dato atto inoltre che resta in capo al Comune di Rovereto, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

rilevato che in relazione allo stabilimento in oggetto non sono vigenti autorizzazioni ambientali di competenza provinciale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

preso atto che l'amministrazione comunale interessata ha espresso un atto o un provvedimento positivo relativamente alla domanda di AUT presentata dalla Ditta in data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124 di data 22 maggio 2020), così come integrata in data 28 maggio 2020 e perfezionata in data 30 ottobre 2020 (ns. prot. n. 681799 di data 2 novembre 2020) con richiesta di modifica dell'atto di assenso sopra citato prot. n. 51964 di data 9 settembre 2020 espresso dal Comune di Rovereto;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto l'atto di assenso datato 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534) espresso dal Comune di Rovereto a ricomprendere nel provvedimento di ATU:

- *“l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 639) in C.C. Marco così come atto di assenso già rilasciato in data 23 giugno 2020 (ns. prot. 35208/2020 del 24 giugno 2020 – Allegato A;*

- l'autorizzazione per la gestione di un centro di rottamazione veicoli n° prot. 58373 di data 17 ottobre 2016 in scadenza il 17 ottobre 2021 così come di seguito modificata – Allegato B;
- Nulla osta acustico di data 5 settembre 2020 (ns. prot. 51715/2020 di data 8 settembre 2020) – Allegato C”;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020), ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020);
- c) nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2012, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (“*screening*”) e di valutazione dell'impatto ambientale;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione e secondo l'organizzazione impiantistica schematizzata negli elaborati planimetrici riportati negli allegati 4 e 5;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l' “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”, come da ultimo aggiornati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “*Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia*”;

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° giugno 2020;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 110, di cui legale rappresentante è la signora Chiara Malagnini, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa relativa al "*Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione*" sito in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco), su una superficie totale complessiva di 7.390 m², che comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020), ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020);
 - c) nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 e secondo l'organizzazione impiantistica schematizzata negli elaborati planimetrici riportati negli allegati 4 e 5 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento, come espresso in premessa, rappresenta la conclusione degli iter istruttori di cui alla domanda di AUT presentata dalla Ditta in data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124 di data 22 maggio 2020) e successive integrazioni, nonché

della domanda di AUT presentata dalla Ditta in data 1 agosto 2019 (ns. prot. n. 483520) e successive integrazioni;

- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di rammentare che, a sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.L.P., lo scarico non deve comunque comportare instabilità dei suoli;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, in data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) è coperta dalla *"garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata, di data 7 ottobre 2016 effettuata presso la Società Elba Assicurazioni S.p.A. è correttamente effettuata come si evince da Polizza Fideiussoria n. 1000952045 agli atti"* dell'importo di € 103.291,38;

15) di dare atto che il procedimento si è concluso in 223 (rispetto ai 90 previsti), tenuto conto:

- a) delle sospensioni istruttorie;
- b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
- c) che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 23, comma 7 ter, del T.U.L.P., consentendo così la prosecuzione dello scarico nelle more del rilascio della presente determinazione;
- d) dell'introduzione di diverse modalità di lavoro a causa delle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020 e successivi provvedimenti), che ha contribuito alla dilatazione dei termini istruttori;
- e) delle sospensioni istruttorie e di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui viene disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 8 giugno 2020;
- f) della nota formulata dalla Ditta in data 30 ottobre 2020 (ns. prot. n. 681799 del 2 novembre 2020) relativa alla richiesta modifica dell'atto di assenso sopra citato prot. n. 51964 del 9 settembre 2020 espresso dal Comune di Rovereto e di invio di documentazione integrativa, che ha richiesto un necessario supplemento istruttorio; in particolare, a fronte dei suddetti nuovi elementi emersi con la nota formulata dalla Ditta in data 30 ottobre 2020, sarebbe formalmente stato necessario procedere con l'avvio di un nuovo procedimento, in quanto tale richiesta avrebbe potuto necessitare di un'istruttoria di ulteriori 90 giorni; tuttavia questo Settore, anche per evitare ulteriori aggravii alla Ditta nel procedere con un'ulteriore domanda di AUT, ha ritenuto comunque opportuno procedere con un'istruttoria unica dell'intero stabilimento che da un punto di vista tecnico risulta più appropriata per una valutazione di insieme;

16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, al Servizio Idrico di Rovereto S.p.A. di Rovereto, al Pubblico Registro Automobilistico di Trento ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

ALLEGATO 1

Rottamazione veicoli

Autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione sito in sito in loc. Varini - Rovereto , sulle p.ed. 639 (parte), e dalle pp. ff. 742, 1326 (parte), 1254/1 (parte) C.C. Marco, Comune amministrativo di Rovereto, su una superficie totale complessiva di 7.390 m², ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni

- 1) Nel centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione potrà essere trattato un numero massimo di 4.000 veicoli contraddistinti dal codice CER 16.01.04* *"veicoli fuori uso"* di cui al massimo 300/veicoli anno di *"apparecchiature fuori uso costituite esclusivamente da muletti, mezzi agricoli con codice CER 160213* e/o 160214"*, appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante *"attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, in conformità agli elaborati progettuali allegati alla domanda presentata in data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124/2020), così come perfezionata in data 28 maggio 2020 (ns. prot. n. 293211) ed in data 2 novembre 2020 (ns. prot. n. 681799);
- 2) il soggetto autorizzato, ai fini di una corretta gestione del centro, dovrà attenersi a quanto dichiarato nella relazione tecnica e specificatamente:
 - a) l'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori, secondo gli elaborati tecnici presentati e specificatamente secondo l'organizzazione delle aree del centro di rottamazione autoveicoli rappresentata nella *"Tav. U - Layout organizzativo impianto"* revisione 30 ottobre 2020 (ns. prot. 681799 di data 2 novembre 2020), che si allega alla presente:

	Settori	Sup. (mq.)
	Zona accettazione veicoli;	50
A/A1	Deposito auto da bonificare	490/390
B	Trattamento veicoli fuori uso;	230
C/C1	Deposito dei veicoli bonificati;	730/140
D	Deposito dei rifiuti pericolosi prodotti;	15
E/E1	Deposito dei rifiuti non pericolosi prodotti;	50/50
F	Zona inertizzazione serbatoi gpl e metano	9
G	Area deposito materiali oleo - assorbenti	6
M	Deposito apparecchiature fuori uso pericolose	20
N	Deposito apparecchiature fuori uso non pericolose	20
R	Magazzino pezzi di ricambio	510/a piano
	Zona uffici/vendita	15

- b) quantità massima dei rifiuti in ingresso autorizzata:

Descrizione	CER	Stato fisico	Capacità stoccaggio (t)	Tipo di stoccaggio	Interno/Esterno
Veicoli fuori uso	160104*	Solido	85	Deposito a terra su basamento pavimentato	Esterno (A) Interno (A1)
Muletti, mezzi agricoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs 24.06.2003 n° 209	160213*	Solido	10		Interno (M)
	160214	Solido	30		Interno (N)

Capacità annua massima di recupero dell'impianto	4000 veicoli/annui di cui 300 veicoli/anno costituiti dai codici 160213* e 160214
---	--

- c) i veicoli di cui ai codici CER 16.01.04*, 16.02.13* e 16.02.14 devono rientrare nelle categorie previste dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 recante *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*;
- d) i rifiuti pericolosi/non pericolosi prodotti dalle operazioni esercitate, devono essere gestiti all'interno dei vari settori come di seguito riportato in riferimento a rappresentata nella *"Tav. U - Layout organizzativo impianto"* revisione 30 ottobre 2020 (ns. prot. 681799 di data 2 novembre 2020), allegato 4 al presente provvedimento:

Stoccaggi di rifiuti pericolosi:						
CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	Liquido	1,0	Cisternetta, fusto, tanica	Interno	D
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	Interno	D
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	Interno	D
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Liquido	0,2	Contenitori a pressione (distinti per tipologia di gas)	Interno	D
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	0,2	Fusto	Interno	D
160107*	Filtri olio	Solido non polverulento	1,0	Contenitore omologato	interno	D
160108*	Componenti contenenti mercurio	Solido non polverulento	0,1	Contenitore omologato	interno	D
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Solido non polverulento	1,0	Fusto	interno	D
160113*	Liquido per freni	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	interno	D
160114*	Liquido antigelo	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	interno	D
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113*	Solido non polverulento	0,1	Contenitore omologato	interno	D

	e 160114*					
160601*	Batterie al piombo	Solido non polverulento	1,0	Contenitore omologato/ Cassonetto	interno	D
160807*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	1,0	Cisternetta	interno	D

Stoccaggi di rifiuti pericolosi:						
CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
150203	Assorbenti materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	Solido non polverulento	0,2	Fusto	Interno	E
160103	Pneumatici fuori uso	Solido non polverulento	20	Cassone con copertura	Esterno	E1
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Solido non polverulento	205 veicoli	Cantilever/su pavimentazione impermeabile	interno	C/C1
160112	Pastiglie per freni prive di amianto	Solido non polverulento	0,5	Contenitore omologato	interno	E
160117	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	20	Cassonetto	interno	E
160118	Metalli non ferrosi	Solido non polverulento	5	Cassonetto	interno	E
160119	Plastica	Solido non polverulento	20	Cassone con copertura	esterno	E1
160120	Vetro	Solido non polverulento	5	Cassone con copertura	esterno	E1
160122	Componenti non specificati altrimenti (motori/parti)	Solido non polverulento	20	Cassone	esterno	E
160801	Catalizzatori esauriti contenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	Solido non polverulento	0,2	Contenitore omologato	interno	E

i rifiuti di cui alle tabelle precedenti devono provenire esclusivamente dalle operazioni relative alla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione;

- e) qualora nel centro di rottamazione vengano prodotte altre tipologie di rifiuti tipologie di rifiuti derivanti occasionalmente dall'attività di demolizione e non ricomprese, nelle tabelle precedenti (es, batterie al litio, ecc.), gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sul deposito temporaneo nonché depositate all'interno del fabbricato "magazzino" esistente;

- f) i rifiuti di cui alla seguente tabella, costituiti dalle acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno, comunque sotto tettoia, raccolti da numero 3 vasche a tenuta da 2,5 m³ cadauna, dovranno essere smaltiti da una ditta autorizzata previa caratterizzazione chimico fisica (rifiuti pericolosi/non pericolosi, provenienza e caratteristiche);

Rifiuti costituiti dalle acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno sotto tettoia, raccolti delle 3 vasche a tenuta da 2,5 mc cad.						
CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160001*	Liquido	tre vasche da 2,5 mc (totale 7,5 mc)	n. 3 Vasche stagne interrate a presidio dell'area di deposito autoveicoli	Esterno sotto tettoia	A
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose					

- g) le suddette vasche dovranno essere provviste di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dei liquidi; tale sistema dovrà essere sempre mantenuto in stato di perfetta efficienza;
- 3) il centro autorizzato col presente provvedimento dovrà essere realizzato e gestito in conformità alle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Provinciale di data 8 luglio 2016 n. 1180;
 - 4) deve essere posta grande attenzione, durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti (veicoli) dai piazzali esterni al capannone, per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge; a tal fine il trasferimento dei veicoli da bonificare, dall'area esterna sotto tettoia all'area di trattamento all'interno del capannone, deve avvenire in assenza di precipitazioni, fermo restando la procedura di emergenza attuata che prevede l'utilizzo di materiali adsorbenti in caso di eventuali sversamenti;
 - 5) le aree di movimentazione dei rifiuti anche interne al capannone, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
 - 6) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
 - 7) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
 - 8) l'impianto ai fini della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti deve essere dotato di:
 - a) una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per codice CER omogenei ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente; ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, in attesa di ulteriori norme tecniche statali per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti, si osservano i criteri tecnici stabiliti con D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg;
 - b) è fatto divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - c) un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento; per quanto riguarda le procedure di sicurezza messe in atto nello spostamento dei veicoli fuori uso dall'area A al capannone, il deposito dei materiali adsorbenti dovrà essere posto in prossimità

- dell'ingresso del capannone al fine di evitare ritardi nell'intervento che potrebbero potenzialmente causare l'immissione degli stessi nelle vicine caditoie della rete acque bianche;
- d) scarichi idrici in conformità alle specifiche autorizzazioni da acquisire in relazione alle norme vigenti;
- 9) la gestione dell'impianto deve essere gestito secondo le seguenti modalità:
- a) i veicoli e i rimorchi all'arrivo devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, nell'apposito settore, in attesa del prelievo di tutti i liquidi e delle batterie;
 - b) i veicoli e i rimorchi, (codici CER 16.01.04*, 16.02.13* e 16.02.14), salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenuti presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 giorni dalla data di conferimento;
 - c) i rifiuti liquidi e le batterie dovranno essere depositati in appositi contenitori per il successivo allontanamento;
 - d) i veicoli e i rimorchi devono essere trattati solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate, entro tempi dipendenti dallo stato di conservazione degli stessi;
 - e) i materiali di risulta costituiti da parti di ricambio, rifiuti liquidi e solidi devono essere depositati separatamente negli appositi settori; è vietato miscelare tra loro rifiuti diversi;
 - f) è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
 - g) l'accatastamento delle carcasse trattate non deve superare l'altezza di cinque metri;
 - h) il titolare della presente autorizzazione deve accertarsi che i soggetti terzi ai quali affida i rifiuti per le attività di recupero o smaltimento, diverse da quelle che formano oggetto del presente provvedimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - i) le aree di stoccaggio di tutti i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- 10) il presente provvedimento non è comprensivo dell'autorizzazione ad effettuare attività di recupero o di smaltimento di rifiuti diversi da quelli contemplati dal provvedimento stesso, né dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ancorché costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili;
- 11) il titolare della presente autorizzazione è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia;
- 12) in caso di chiusura dell'attività autorizzata, il titolare dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo la normativa vigente al momento ed in base alla destinazione di zona;
- 13) dovranno essere conferiti tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento ed individuate le aree ed i volumi potenzialmente contaminati, sui quali effettuare lo studio di caratterizzazione e l'eventuale bonifica. In ogni caso dovranno essere oggetto di bonifica tutte le strutture e gli impianti che saranno stati a contatto con veicoli o parti di veicoli ed in particolare tutte le parti interrate (condutture, serbatoi. ecc.) e quelle in calcestruzzo (pavimentazioni, opere in elevazione ecc.); ai fini del ripristino ambientale dovrà essere data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;
- 14) le acque dei piazzali esterni collettate verso i pozzi a dispersione non devono essere classificabili come scarichi industriali;
- 15) dovrà essere posta grande attenzione per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge;
- 16) il trasferimento dei veicoli da bonificare, dall'area esterna sotto tettoia all'area di trattamento all'interno del capannone, dovrà avvenire in assenza di precipitazioni, fermo restando la procedura di emergenza già attuata che prevede l'utilizzo di materiali adsorbenti in caso di eventuali sversamenti;

- 17) la presente autorizzazione può essere modificata, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del T.U.L.P. citato, ed è soggetto ad ogni norma anche più restrittiva che intervenisse in materia;
- 18) fermo restando l'obbligo di comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni successivo ampliamento del centro di rottamazione comportante il superamento della superficie - compresa quella già utilizzata - di 7.390 m², è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- 19) è in ogni caso fatta salva l'acquisizione di ogni altro provvedimento previsto dalle vigenti normative nazionali e provinciali.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici.

Autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e del Servizio idrico di Novareti S.p.A. di Rovereto;
- b) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del T.U.L.P., lo scarico delle acque depurate deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
 - materiali grossolani: assenti;
 - materiali sedimentabili: $\leq$ ml/l 0,5;
- c) dovrà essere eseguita periodicamente la manutenzione delle condotte;
- d) gli interventi di pulizia e di asporto dei fanghi dell'impianto a semplice sedimentazione meccanica dovranno essere fatti sulla base del numero dei residenti, dei volumi d'acqua scaricati e della dimensione dell'impianto e con cadenza tale da garantire un ottimale funzionamento dello stesso;
- e) è fatto divieto disperdere sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione: si dovranno conservare le bollette dell'avvenuto asporto in modo da poterle esibire al personale addetto al controllo;
- f) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo;
- g) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza anche conformemente alle indicazioni di manutenzione della ditta fornitrice;
- h) deve essere garantito il servizio di pulizia ed asporto dei fanghi tramite ditta autorizzata per il conferimento degli stessi presso centri autorizzati, da effettuarsi almeno una volta all'anno;
- i) il presente assenso potrà essere revocato in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto la vasca a tenuta dovrà essere eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

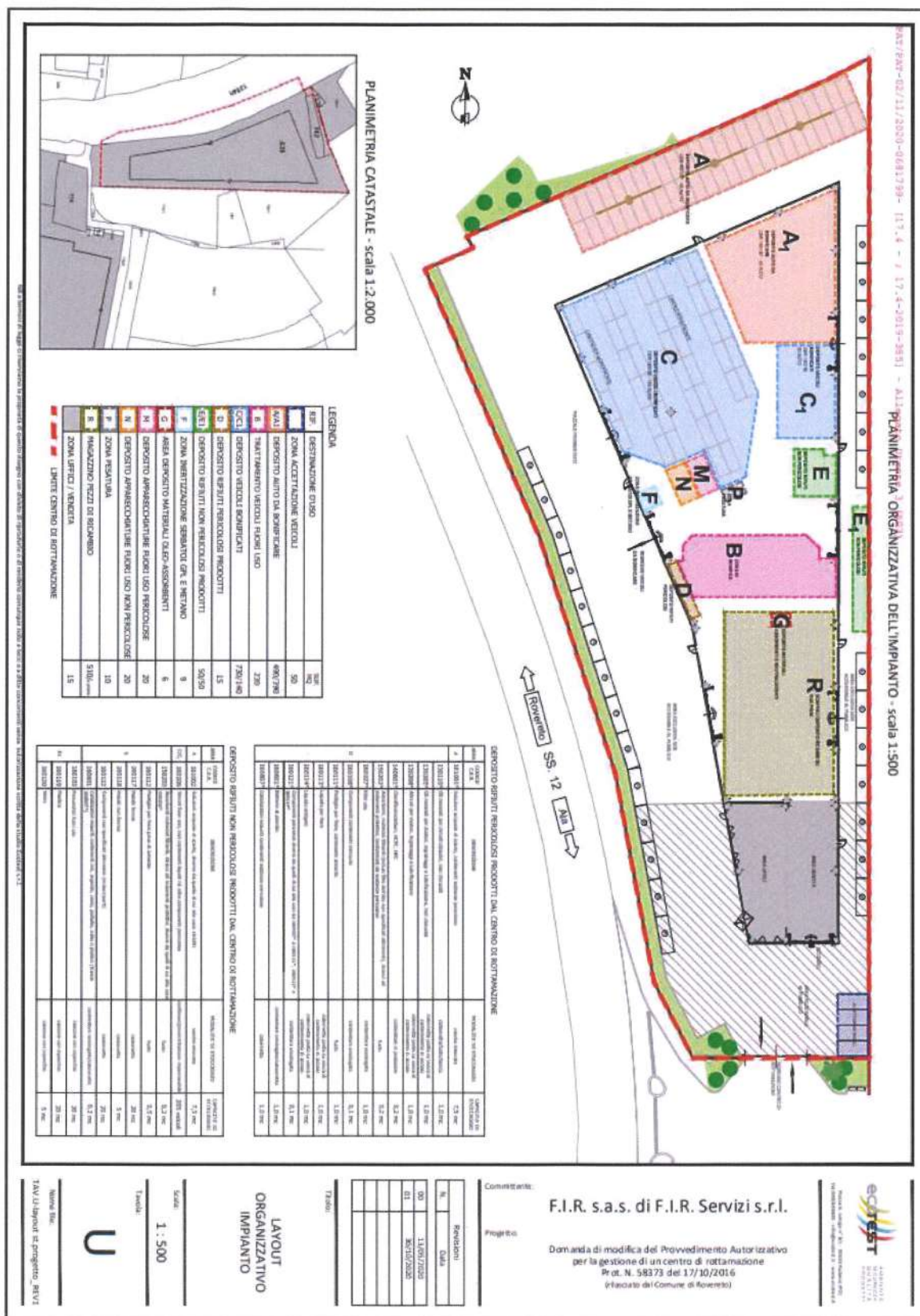
Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario
- 5) a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolare dell'autorizzazione nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- 6) a comunicare tempestivamente se nei confronti del titolare della presente sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate all'art 86, primo comma, lett. b) del T.U.L.P.;
- 7) a verificare che, nel caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del centro di rottamazione, il soggetto appaltatore sia in regola con le norme d'iscrizione all'Albo delle imprese;
- 8) a non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;
- 9) a munirsi ove necessario del prescritto certificato di prevenzione incendi ove non già in possesso ovvero del nulla osta provvisorio ai sensi della normativa vigente ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- 10) a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia;
- 11) a rispettare le disposizioni relativamente ai rifiuti prodotti presso lo stabilimento in oggetto, che devono essere in particolare:
 - a) gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

- b) gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal .P.G.P. 30 luglio 1991, n° 12-42/Leg riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - c) avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- 12) a rammentare che i rifiuti prodotti dalla Ditta, prima del loro avvio alle attività di recupero/smaltimento, qualora necessario devono essere campionati ed analizzati secondo le disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti prodotti, secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 13) a rammentare che la gestione dei RAEE deve essere effettuata secondo le disposizioni di legge, ed in particolare:
- a) il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *"Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;
 - b) il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*;
 - c) il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature"*;
 - d) il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*.

Organizzazione delle aree del centro di rottamazione autoveicoli rappresentata nella sopra citata "Tav. U - Layout organizzativo impianto" revisione 30 ottobre 2020 (ns. prot. 681799 di data 2 novembre 2020).



Planimetria scarichi idrici

PAT/PAT-19/11/2020-0744534 - [17.4 - ; 17.4-2019-385 - ; 17.4-2020-196] - Allegato Utente 4 (A04)

